



Verbale n° 57

L'anno duemilaventis il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 16.00 presso i locali di via Berlinguer, 23 si è riunito l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di Volontariato "Amici dell'Auffas di Favara".

Assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente Francesco Buccoleri; Verbalizza la segretaria Domenica Benvenuto. La Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e consegnato a buona mano, così come previsto dall'art. 10 dello Statuto, che sono presenti n° 13 soci su n° 16 iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto Sociale per la validità dell'Assemblea di primo convocazione, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1- Modifica dello Statuto Sociale.

Ponendo alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea Straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto Sociale per adeguarlo alle nuove disposizioni della riforma del terzo settore, così da poter, successivamente, iscrivere l'Associazione al registro unico degli Enti del terzo settore.

Si precisa che tali modifiche sono state concordate ed approvate da Auffas Nazionale che ci consentiranno la permanenza nella Compagine Associativa nazionale. Successivamente la Presidente dà lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione, articolo per articolo, comprendente n° 27 Articoli.

Alla termine della lettura di ogni singolo articolo l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla

modifica, se necessaria.
A conclusione della lettura dei n° 27 articoli viene
fatto in istanza di votare lo Statuto nella sua integrità.
L'assemblea con voto unanime delibera di approvare
il nuovo Statuto Verbale che viene allegato al presente
atto e ne forma parte integrante.
La Presidente viene incaricata di compiere tutte
le pratiche necessarie per la registrazione del presente
atto.
La Presidente e la Segretario vengono incaricate alla
sottoscrizione del presente atto e dell'Allegato Statuto.
Null'altro essendovi da discutere e deliberare
la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.00
per lo stemma, lettura e approvazione del presente Verbale.

La segreteria
Beccabianchi

La Presidente
Francesca Bruscolini
ASSOCIATO DI FATTORIA ONLUS
VIA N. 100/1 - 93025 Agrigento (AG)
C.F. 93023800845

Beccabianchi Francesca Bruscolini

Registrato
ad Agrigento
al N. 1210
Serie 3
il 22.07.2021
versate € 0,00

Il funzionario (*)
Angelo Puggea
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Gianfranco Puggea

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL'A.N.F.F.A.S. DI FAVARA ONLUS

ART.1 - COSTITUZIONE, SEDE

Nello spirito delle attività promosse e realizzate dall'A.N.F.F.A.S. di Favara con la collaborazione della stessa si è costituita L'Associazione di volontariato "*Amici dell'A.N.F.F.A.S. di Favara*" con sede in Favara; retta dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.

L'Associazione in forza dell'iscrizione al registro delle Organizzazioni di volontariato aggiunge alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di volontariato".

ART.2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro, svolge la propria attività in ambito locale con riferimenti territoriali regionali.

ART.3 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 - SCOPI DELL' ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro, opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associate svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni per promuovere attività sulla disabilità, sollecitando l'impegno civile e la solidarietà dei cittadini nel convincimento che la disabilità è una condizione sociale e di cultura che fa parte della realtà di tutti i cittadini, secondo quando

sancito dalla C.R.P.D – Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e

successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e

strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

In particolare per il conseguimento dei propri fini, l'Associazione si propone di:

- promuovere ogni attività che possa contribuire al miglioramento del livello di qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari, nonché il miglioramento del livello di qualità dei servizi sociosanitari volti all'integrazione sociale delle persone con disabilità.
- promuovere e/o partecipare attivamente a convegni, conferenze, studi, ricerche e corsi, organizzare mostre, informazioni stampa e televisive e quant'altro sia utile per la sensibilizzazione sociale ai problemi delle persone con disabilità;
- svolgere tutte le attività che riterrà opportune per il raggiungimento dei risultati impliciti nella sua filosofia sociale collaborando anche con Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati ed in modo particolare con A.N.F.F.A.S ONLUS Favara con la quale condivide i principi e le finalità proprie e della più ampia struttura associativa ANFFAS ONLUS di cui essa fa parte, che dichiara di conoscere e rispettare.

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite gratuitamente dai propri associati o mediante convenzioni con enti pubblici e privati, tali prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo, possono essere rimborsate dall'Associazione solo le eventuali spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione, ed entro limiti preventivamente fissati dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle leggi vigenti. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante dal lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualifica di socio.

ART.5 SOCI E LORO REQUISITI

Possono presentare domanda di socio dell'Associazione tutte le persone Italiane e straniere maggiorenni che godono dei diritti civili di sicura integrità morale, che manifestino la volontà di prestare la loro opera, in modo spontaneo e gratuito, a favore delle persone con disabilità.

ART.6 AMMISSIONE SOCI

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche

all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati,

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda, i nuovi soci sono tenuti al pagamento dell'intera quota associativa relativa a l'anno in corso e di quella d'iscrizione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

ART.7 DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario con l'impegno degli aderenti all'osservanza degli impegni assunti e dei requisiti posseduti di cui all'art.5 e al rispetto delle disposizioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

ART.8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno
- per decadenza, cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avventura l'ammissione.
- per delibera di reclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per indegnità, a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il terzo mese di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci;

ART.8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

• per ritardo pagamento delle quote sociali per un intero anno.

ART.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- ASSEMBLEA DEI SOCI
- CONSIGLIO DIRETTIVO
- PRESIDENTE
- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

l'organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

ART.10 ASSEMBLEA

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale; viene convocata in via ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente del c. d. almeno due volte all'anno:

1. entro il 30 Aprile per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente ;
2. entro il 15 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo;

L'assemblea straordinaria viene convocata quando particolari esigenze previste dall'art.14 dello statuto ne richiedono la convocazione.

Le assemblee sono convocate inoltre per decisione del C.D. o su richiesta da almeno 1/10 dei soci.

ART.11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea con relativo ordine del giorno, luogo e data di svolgimento

avviene con apposito avviso:

per raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altro mezzo idoneo legalmente valido, almeno 15 giorni prima dell'assemblea (in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a otto giorni).

L'assemblea così convocata è costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano gli associati alla loro osservanza anche se non intervenuti o

dissenzienti. Non sono ammessi al voto i soci non in regola con il pagamento delle quote sociali.

ART.12 :ASSEMBLEA QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza da persona scelta dall'assemblea tra i presenti. L'assemblea ordinaria viene dichiarata valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione (da tenersi non meno di 24 ore dalla prima), e regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci e in seconda convocazione (da tenersi non meno di 24 ore dalla prima), è considerata valida se sono presenti almeno 1/3 dei soci. Le assemblee ordinarie e straordinarie, in prima che in seconda convocazione deliberano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati. In caso di parità di voti l'assemblea, deve essere chiamata a votare una seconda volta. L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con la maggioranza di almeno 3/5 dei voti favorevoli dei presenti o rappresentati.

E' ammessa la votazione per delega conferita per iscritto; non sono ammesse più di tre deleghe allo stesso socio.

ART.13 ASSEMBLEA: FORMA DI VOTAZIONE

L'assemblea normalmente vota per alzata di mano; su decisione del presidente o dietro richiesta di 1/3 dei presenti la votazione viene fatta a scrutinio segreto.

ART.14 COMPITI DELL' ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria: (*quorum deliberativi con i voti della maggioranza assoluta*)

1. discutere e deliberare sui bilanci di esercizio e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo.

2. elegge ogni quattro anni e revoca il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo dopo averne determinato il numero dei componenti che compreso il presidente deve essere sempre dispari e dovrà essere formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

2bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

3. eleggere ogni quattro anni e revoca il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri anche estranei all'Associazione.

3bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monoeratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 20bis del presente statuto;

4. fissare, su proposta dal Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e le quote associative.

5. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza.

6. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria: (*quorum deliberativi con i voti della maggioranza assoluta*)

1. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

3. deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione.

4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a- deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso che non sono di competenza dell'Assemblea;

b- predisporre bilanci preventivi da sottoporre all'Assemblea su proposta del Presidente;

c- deliberare su ogni altro problema sottoposto al suo esame dal Presidente;

d- effettuare per ogni anno sociale la revisione dell'elenco dei soci per accettare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

e- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;

f- intervenire sollecitando, le autorità civili ricercandone la collaborazione e l'intesa allo scopo di assicurare in generale alle persone con disabilità una adeguata legislazione sociale e attuazione di opportuni interventi assistenziali ad ogni livello;

g- Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché

la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo deliberare maggioranza semplice, per alzata di mano in base al numero dei presenti.

ART.16 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. elegge distintamente tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario, Tesoriere.

Il C.D. dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che

promuove il rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissione o decadenza di uno o più Consiglieri il C.D. si integra fino al limite statutario iniziando dal primo dei non eletti.

I Consiglieri non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni o per altri incarichi affidati per conto dell'Associazione.

ART.17 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. si riunisce, sempre in unica convocazione almeno quattro volte l'anno e comunque ogniquale volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Le riunioni sono tenute presso la sede dell'associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione che sarà inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo idoneo, legalmente valido, almeno otto giorni prima della data prefissata e con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora della seduta. Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.

Le riunioni del C.D. sono valide solo se sono presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni del C.D. vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri sono tenuti a mantenere riservatezza sulle decisioni

estranee all'Associazione che svolgeranno soltanto funzioni consultive.

ART.18 PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario viene nominato dall'Assemblea tra coloro che si sono particolarmente distinti per l'impegno a favore delle persone con disabilità tale carica meramente onorifica deve essere riconfermata dall'assemblea ogni quattro anni.

ART.19 COMPITI PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio guida la politica associativa e ne mantiene l'unità di indirizzo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del C.D. il presidente è consegnatario del patrimonio dell'associazione e dei mezzi di esercizio. Dura in carica quattro anni, presiede il C.D. e, in caso di sua assenza viene sostituito dal Vicepresidente, in caso di assenza di entrambi il C.D. è presieduto dal consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

ART.20 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea, di cui almeno uno iscritto all'albo dei revisori contabili, e di due supplenti per eventuale surroga; nelle prima riunione dopo le elezioni viene eletto il Presidente.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'associazione e può essere ricoperto anche da persona non socia.

I revisori rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili; partecipano di diritto alle riunioni dell'assemblea ed hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale. I membri del collegio dei revisori possono partecipare alle riunioni del C.D. esprimendo voto consultivo.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 20bis) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 16 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo dei revisori legali dei conti.

Se i componenti del Collegio di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti all'Albo dei Revisori Legali dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori legali dei nominata dall'Assemblea.

ART. 21 FINANZE, PATRIMONIO ED ENTRATE DELL' ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissa dall'Assemblea ordinaria;

2. dalle quote sociali annuali stabilite dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

3. da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

4. da contributi, donazioni da convenzioni o lasciti;

5. rimborsi derivati da convenzioni;

6. da entrate derivati da attività commerciali o produttive marginali;

eventuali proventi da attività commerciali o produttive, marginali rispetto al totale delle attività svolte e finalizzate al funzionamento dell'Associazione sono inseriti in apposita voce di bilancio. L' Associazione, in conformità alla normativa vigente, non distribuisce utili, non cede beni, comunque denominati, ~~e non presta servizi diversi dal fine sociale agli associati.~~ Eventuali avanzi di gestione sono destinati solo a fini istituzionali. Collaborazioni esterne non finalizzate agli scopi Istituzionali non sono ammesse.

ART.22 IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, acquistati mediante contributi, quote sociali, donazioni, successioni lasciti o acquisti.

ART. 23 ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Tesoriere sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo.

ART.24. SCIoglimento NORME FINALE GENERALI

In caso di scioglimento dell'Associazione le somme di denaro e le attività mobiliari ed immobiliari e quant'altro in possesso in quel momento saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore.

ART.25 REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ART.24 SCIoglimento NORME FINALE GENERALI

ART.26 RINVIO

In caso di scioglimento dell'Associazione le somme di denaro e le attività mobiliari ed immobiliari e quant'altro in possesso in quel momento saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali dell'Ordinamento giuridico Italiano.

ART. 27 - EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione.

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà.

Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

LA SEGRETARIA

Secretaria

LA PRESIDENTE

E LEGALE RAPPRESENTANTE

Presidente
ASSOCIAZIONE DI FAVARA ONLUS

Via M. Lotti 20 - 97026 Favara (AG)